

N. 874 di Repertorio

N. 647 di Raccolta

Verbale di deposito
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di ottobre
(16 ottobre 2017),

alle ore sedici, in Roma, presso il mio Studio in Via Flaminia n. 195, avanti a me
Stefano SCALDAFERRI, Notaro in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- il Dott. Gianluca FORNI, nato a Carrara il 9 giugno 1954, domiciliato nella sede
legale di cui infra, il quale dichiara di agire, in qualità di Presidente, in nome, per
conto e nell'interesse dell'Associazione:

"SOCIETA' ITALIANA TALASSEMIE ed EMOGLOBINOPATIE"

(in breve "SITE")

- costituita con atto del 30.10.1997 a rogito del Notaio Carlo Saggio di Castiglione
di Sicilia, Rep. n. 6303/1971, registrato a Giarre l'11.11.1997 al n. 2033 serie 1,
avente sede legale in Genova, Via Mura delle Cappuccine n. 14, Cod. Fiscale n.
93080860872 - in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci in data
29 settembre 2017.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di
ricevere in deposito nei miei atti - e di provvedere poi alla registrazione di questo
verbale presso il competente Ufficio delle Entrate di Roma - il nuovo testo dello
Statuto dell'Associazione, che il comparente mi attesta essere coordinato con le
delibere assunte dall'Assemblea dei Soci in data 29 settembre 2017, in
adeguamento a quanto prescritto dal Decreto del Ministero della Salute del
2.8.2017 (pubblicato sulla G.U. del 10.8.2017 n. 186) per l'iscrizione
dell'Associazione nell'Elenco delle Società Scientifiche e delle Associazioni
Tecnico-Scientifiche delle Professioni Sanitarie di cui all'art. 5 della Legge 8 marzo
2017 n. 24.

Precisa il comparente che tali delibere sono state assunte all'unanimità
dall'Assemblea dei Soci della SITE, presente il Collegio Sindacale nella persona
del Dott. Paolo Rigano.

Ciò premesso dal comparente, io Notaro aderendo alla richiesta fattami, allego a
questo atto sub "A", il nuovo testo dello Statuto della "SITE", omessane la lettura
per espressa dispensa del comparente.

Questo verbale verrà registrato a cura di me Notaro presso l'Ufficio dell'Agenzia
delle Entrate di Roma 3.

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e lo
sottoscrive alle ore diciassette.


Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia con mezzi consentiti dalla
legge e completato a mano da me Notaro su due pagine e quanto sin qui della
terza.

F.to:

Gianluca Forni

Stefano Scaldaferrì, Notaio

REGISTRATO A ROMA 3
IL 22/10/2017
AL N. 28013 SERIE AT
ESATTI EURO



Allegato "A" al Rep. n. 874/647

**Società Italiana delle Talassemie ed Emoglobinopatie
(S.I.T.E.)**

STATUTO

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

La Società Scientifica si denomina: "Società Italiana delle Talassemie ed Emoglobinopatie (S.I.T.E.)"; precedentemente nominata S.O.S.T.E..

La Società Scientifica potrà utilizzare la formula abbreviata "SITE" nelle manifestazioni esteriori.

La Società Scientifica ha sede legale nel Comune di residenza del Presidente.

La Società Scientifica ha durata illimitata nel tempo; può essere sciolta in qualunque momento dall'Assemblea dei soci con la presenza ed il voto di almeno 3/4 del numero dei soci stessi ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13.

Articolo 2

Scopo

La Società Scientifica non ha fini né di lucro ed è apolitica.

La Società Scientifica ha lo scopo di:

- a) Promuovere la ricerca, la prevenzione, la diagnosi, l'assistenza e il sostegno psico-sociale a favore dei soggetti affetti da Talassemia e/o Emoglobinopatie e Anemie Rare e tutelare le figure professionali coinvolte.
- b) Svolgere attività di osservatorio permanente dei problemi sanitari inerenti le emoglobinopatie e le anemie rare anche nei confronti delle istituzioni.
- c) Favorire lo scambio culturale con altre associazioni o enti privati o pubblici che abbiano le stesse finalità.
- d) Istituire eventuali borse di studio per personale sanitario dedicato allo studio e alla cura delle emoglobinopatie incluse le talassemie e le anemie rare, non dipendente da strutture pubbliche.
- e) Promuovere eventi formativi per personale sanitario mediante organizzazione di congressi, convegni, riunioni, finalizzati a divulgare la conoscenza delle emoglobinopatie, delle talassemie e delle anemie rare.

Per il conseguimento dei fini sopra indicati la Società Scientifica potrà compiere tutte le operazioni economico-finanziarie commerciali occorrenti, sia mobiliari che immobiliari, potrà tra l'altro obbligarsi, mediante convenzioni da stipulare con Enti Pubblici o Privati; chiedere o ricevere contributi da parte di Enti, aprire conti correnti, bancari o postali, effettuare qualsiasi altra operazione bancaria a nome della Società Scientifica.


La Società Scientifica non può svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

La Società Scientifica ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti e non possono svolgere attività imprenditoriali né partecipare ad esse, ad eccezione di quelle necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione continua in medicina (ECM).

Non si prevede nessun caso di distribuzione di utile, avanzi fondi, riserve o capitale salvo specifiche disposizione di legge.

La Società Scientifica non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge pertanto, né direttamente né indirettamente, attività sindacale.

L'attività scientifica della Società Scientifica verrà pubblicata sul sito istituzionale.



Articolo 3

Patrimonio e bilanci

Il patrimonio della Società Scientifica è costituito:

- a) dai contributi annuali dei soci;
- b) dal ricavato di manifestazioni, congressi, pubblicazioni e altre iniziative intraprese dalla Società Scientifica;
- c) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche sia pubbliche che private devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali della Società Scientifica, con esplicita esclusione di quelli che configurino conflitto d'interesse con il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati;
- d) dai beni mobili e immobili acquistati o ricevuti in donazione.

E' tassativamente previsto che le risorse necessarie per svolgere l'attività ECM possano pervenire esclusivamente attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o degli enti pubblici e/o privati, ivi compresi contributi delle industrie che producono farmaci o dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio viene predisposto dal Comitato Direttivo ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società Scientifica ed il risultato economico dell'esercizio.

Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Società Scientifica.

I bilanci preventivi, consuntivi, dopo la loro approvazione verranno pubblicati sul sito istituzionale della Società Scientifica.

ARTICOLO 4

Soci

La SITE è costituita da:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Onorari
- Soci Sostenitori.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con SITE, è quello risultante dall'apposito elenco. Ove il socio abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica a tale indirizzo potrà essere inviato ogni avviso o comunicazione.

Sono ammessi, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti in appresso da questo Statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del S.S.N. o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la Società Scientifica rappresenta.

SOCI FONDATORI

Sono i responsabili (o loro incaricati) dei servizi di Talassemia Siciliana intervenuti nell'atto costitutivo della Società Scientifica;

SOCI ORDINARI

Sono le persone fisiche, esclusivamente operatori sanitari che, previo parere favorevole del Comitato Direttivo, sono ammessi a far parte della Società Scientifica con tale qualifica;

SOCI ONORARI

Sono coloro che verranno chiamati a partecipare alla Società Scientifica a seguito di delibere del Comitato Direttivo, per i particolari meriti loro riconosciuti nel mondo culturale, economico, sociale e politico in relazione agli scopi associativi.

SOCI SOSTENITORI

Sono coloro che condividendo le finalità della Società, volontariamente versano un contributo non inferiore alla quota prevista per i soci ordinari dal Comitato Direttivo.

I soci fondatori, ordinari e sostenitori decadono:

- A. Quando assumono comportamenti in aperto contrasto con le finalità sociali;
- B. Quando non abbiano provveduto nei tempi e con le modalità stabilite dal Comitato Direttivo al versamento delle quote sociali.

Non possono mantenere la qualifica di soci fondatori della Società Scientifica coloro che hanno subito una sentenza di condanna passata in giudicato in relazione all'attività della Società.

La decadenza viene dichiarata dal Comitato Direttivo con delibera motivata.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Ai soci fondatori e ai soci ordinari spettano l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche dell'associazione.

Articolo 5

Organi

Gli Organi della Società Scientifica sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Collegio Sindacale;
- d) Il Presidente della Società Scientifica
- e) Il Past President che affianca il Comitato Direttivo ancora per la durata di due anni successivi;
- f) Il Comitato Scientifico
- g) Le Delegazioni Regionali.

E' esclusa qualsiasi forma di retribuzione (in denaro o natura) ai componenti degli organi sociali.

I componenti degli organi della Società Scientifica non possono prendere parte alle deliberazioni/operazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli della Società Scientifica stessa e devono pertanto dichiararne l'esistenza al Comitato Direttivo prima del loro svolgimento; essi si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Articolo 6

Assemblea dei Soci

Fanno parte dell'Assemblea dei Soci: i soci fondatori, i soci ordinari, i soci sostenitori ed i soci onorari.


Hanno diritto di voto esclusivamente i soci fondatori ed i soci ordinari in regola con la quota associativa.

L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno preferibilmente in concomitanza con lo svolgimento di attività scientifiche programmate.

La convocazione può avvenire per decisione del Comitato Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Sono di competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;



- c) le modificazioni dello statuto;
- d) lo scioglimento e l'estinzione della Società Scientifica.
- e) la nomina, a scrutinio segreto, dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione contenente l'Ordine del giorno, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e il luogo verrà inviato via mail con conferma di ricezione almeno dieci giorni prima della seduta.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione la presenza di un numero di soci o di loro delegati pari ad un decimo degli iscritti.

Le deliberazioni vengono assunte, sia in prima che in seconda convocazione con il voto della maggioranza dei soci presenti, fermi restando i seguenti principi:

- si ribadisce la libera eleggibilità degli organi amministrativi;
- ogni socio potrà esprimere il proprio voto e quello di massimo altri tre soci in regola con le quote associative di cui porta le deleghe (principio del voto singolo);
- sovranità dell'assemblea;
- presentazione dei bilanci in sede di assemblea.

Il socio delegato deve consegnare alla presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea, le deleghe in suo possesso.

Assume la presidenza dell'Assemblea dei soci il Presidente della Società Scientifica o chi ne fa le veci; in mancanza, chi viene designato dalla maggioranza dei soci effettivi ordinari presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario nella persona di un socio presente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando sia previsto un voto segreto.

Ogni socio effettivo ordinario presente personalmente o per delega ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Comitato Direttivo non hanno voto, né possono rappresentare altri soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti si allontanano o si astengono dal voto.

Per lo scioglimento e l'estinzione della Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi, ai sensi dell'articolo 21, 3° comma, del Codice Civile.

Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o, quando sia redatto da un Notaio, dal Presidente della Società Scientifica e dal Segretario "per conformità".

Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

L'assemblea elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente e dal Segretario, che possono anche non essere soci, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.

Il Presidente nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

- a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone l'urna debitamente sigillata per l'elezione;
- b) dichiara pubblicamente aperta l'assemblea elettorale;
- c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;
- d) sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti che non siano candidati;
- e) dà inizio alle operazioni elettorali.

Qualora l'elezione si protragga per più giorni, al termine della giornata elettorale, il segretario provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne devono essere sigillate e sul sigillo devono essere apposte le firme del Presidente e del Segretario.

Il Segretario dell'assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale dell'Assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell'assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i votanti, con distinzione di quelli che hanno votato personalmente e di quelli che sono ricorsi al voto per delega.

Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il Presidente del seggio, dichiara chiusa la votazione, e accertata la validità dell'assemblea, procede, assistito dai due scrutatori, alle operazioni di scrutinio delle schede.

In caso di parità di voti, si considera eletto:

- a) Consigliere chi sia socio da maggior tempo;
- b) in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Articolo 7

Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da soci che hanno diritto di voto ed è formato da 8 membri eletti dall'Assemblea generale e dal Past President che non ha diritto di voto.

I componenti del Comitato Direttivo devono essere in regola con il pagamento della quota associativa e devono far parte organica dei centri di riferimento.

Il Comitato Direttivo sarà composto da 6 rappresentanti dall'area Clinica, da 1 rappresentante non medico dell'area di Laboratorio e da 1 infermiere che svolgano la loro attività in ambiti strettamente finalizzati al raggiungimento degli scopi societari riportati al punto 2 del presente statuto.

Qualora non ci fossero candidature per l'area di Laboratorio e/o Infermieristica il/i posti vacanti verranno coperti dal/dai primi dei non eletti dell'area Clinica.

In caso di dimissioni di un membro del Comitato Direttivo il posto resosi vacante verrà coperto dal primo dei non eletti della medesima area del membro dimissionario, quelli così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi componenti; il Presidente e il Tesoriere.

Il Segretario viene nominato dal Presidente.

Il Comitato Direttivo decade se dopo tre votazioni non elegge tra i suoi componenti il Presidente.

In tale evenienza viene riconvocata l'Assemblea Generale per eleggere nuovamente il Comitato Direttivo.


I Consiglieri durano in carica un triennio, prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili unicamente per un secondo mandato consecutivo.

Partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo anche il Past President, ma senza diritto di voto.

Possono essere invitate a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, anche persone estranee alla Società Scientifica.

Il componente del Direttivo che si assenti senza motivata giustificazione tre volte consecutivamente decade dalla carica e subentra automaticamente il primo dei non eletti.

L'intero Comitato Direttivo cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o



per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei soci convocata d'urgenza dai Consiglieri restanti abbia ricostituito il Consiglio stesso.

Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente, ed in caso di sua assenza dal Segretario mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede della Società Scientifica, da comunicarsi a ciascun componente del Comitato Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente mediante e-mail, fax, telegramma, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati previo accordo di tutti i componenti del Consiglio in carica.

Il Comitato Direttivo può radunarsi per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente o il Segretario.

Il Comitato Direttivo deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre suoi componenti.

Le adunanze del Comitato Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; questi non possono farsi rappresentare.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei membri che lo costituiscono e con votazione palese.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni devono essere trascritte su apposito Libro del Comitato Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Le decisioni del Comitato Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun componente del Comitato Direttivo il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Il Comitato Direttivo esegue le delibere dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società Scientifica e spettano ad esso, tra l'altro, le seguenti attribuzioni:

- a) Amministra i beni della Società Scientifica, predispone e redige i bilanci, preventivo e consultivo, curando le relative incombenze amministrative e fiscali, conserva i libri sociali. Per lo svolgimento di tale attività si avvale dell'operato del Tesoriere.
- b) Delibera l'ammissione di quanti chiedono di associarsi.
- c) Fissa annualmente la quota che i soci (fondatori e ordinari) devono versare per collaborare alla realizzazione dei fini societari.
- d) Predispone i programmi culturali e definisce iniziative da svolgere servendosi eventualmente di comitati scientifico-culturali da cui farsi coadiuvare.
- e) Nomina il Comitato Scientifico composto da almeno tre componenti, uno dei quali, espresso dallo stesso Comitato, espleta le funzioni di Presidente.
- f) Delibera in merito ai casi di decadenza e esclusione dei soci.

- g) Indice i convegni di studio, eventualmente sottoponendo alla sede ed ai tempi e nomina i rispettivi Comitati Scientifico ed Organizzativo.
- h) Ratifica i progetti e le iniziative proposte dal Comitato Scientifico.
- i) Propone all'Assemblea la nomina di soci onorari, indicandone la motivazione.
- j) Nomina i responsabili di gruppi di studio.
- k) Progetta e pianifica l'attività formativa con l'ausilio del Comitato Scientifico.
- l) Verifica l'efficacia dell'attività formativa e propone eventuali miglioramenti da apportare ai percorsi formativi della Società.
- m) Provvede su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo, oltre a quanto specificato, competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- a) organizzare la Società Scientifica territorialmente attraverso l'istituzione di Delegazioni Regionali con il compito di rendere presente la Società Scientifica sul territorio;
- b) presentare all'Assemblea dei soci il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) decidere il luogo, i giorni e gli orari di svolgimento dell'Assemblea elettorale stabilendone le modalità di svolgimento;
- d) assumere e dimettere dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico; nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi; i compensi per gli incarichi retribuiti saranno pubblicati sul sito istituzionale della Società Scientifica;
- e) predisporre i sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte anche secondo i processi previsti dalla norme di certificazione nazionali ed internazionali;
- f) predisporre ed adottare uno o più regolamenti per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente statuto.

I componenti del Comitato Direttivo prestano la loro attività gratuitamente.

Non possono essere designati componenti del Comitato Direttivo della Società Scientifica coloro che hanno subito una sentenza di condanna passata in giudicato in relazione all'attività della Società Scientifica.

Articolo 8

Il Presidente


Il Presidente viene eletto nel Comitato Direttivo tra i membri dell'area Clinica; il Presidente della Società Scientifica presiede l'Assemblea dei Soci.

La rappresentanza legale della Società Scientifica, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente; il Presidente ha facoltà: di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi; di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti e di stipulare transazioni e compromessi.

Presiede, avvalendosi dell'opera del Segretario - Tesoriere, la gestione amministrativa della Società Scientifica. A tal fine il Presidente ha l'obbligo di eseguire i pagamenti deliberati dal Comitato Direttivo nei limiti della disponibilità di cassa. Ha facoltà di effettuare l'incasso per conto della Società Scientifica di ogni somma pervenuta da parte di Enti Pubblici o privati intestati alla Società stessa. In caso di assenza o impedimenti o per suo esplicito mandato il Presidente può essere sostituito da un membro del Comitato Direttivo o di un suo delegato.

Il Presidente ha il compito, con l'ausilio del Segretario, di convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, e di sovrintendere in particolare alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni stesse.

Non può essere designato Presidente della Società Scientifica chi ha subito



sentenza di condanna passata in giudicato in relazione all'attività della Società Scientifica.

Articolo 9

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea Generale fra i soci aventi diritto di voto. E' composto da due membri effettivi e due supplenti, che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo, i quali durano in carica per un mandato e sono rieleggibili, anche consecutivamente. Il mandato dura tre anni.

Il Collegio Sindacale controlla che l'attività sociale venga svolta in conformità della legge e del presente statuto.

I componenti del Collegio Sindacale devono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e verificare l'operato dello stesso.

I componenti del Collegio Sindacale prestano la loro attività gratuitamente.

Articolo 10

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo della Società Scientifica., è composto da tre Soci Ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa e che abbiano espletato una attività di rilievo nel campo scientifico e clinico di appartenenza.

Fornisce consulenza al Comitato Direttivo per la realizzazione dei progetti scientifici di ricerca, per la realizzazione di conferenze, convegni, congressi, ecc.

Fornisce consulenza per la realizzazione delle iniziative a carattere scientifico organizzate dalle delegazioni regionali.

Partecipa alla produzione dei documenti elaborati dalla Società e alla realizzazione di riviste e/o altro materiale pubblicato.

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

I componenti del Comitato Scientifico prestano la loro attività gratuitamente

Articolo 11

Delegazioni Regionali

La Società Scientifica si articola in Delegazioni Regionali o Macro-regionali, che operano in armonia con gli scopi statutari e nel rispetto dei programmi del Comitato Direttivo. Le Delegazioni verranno istituite dal Comitato Direttivo doposupportate da valutazione epidemiologica.

Ciascuna Delegazione ha la funzione di coordinare le attività associative nel territorio di propria competenza.

Tutte le iniziative delle Delegazioni devono essere comunicate con ragionevole anticipo al Comitato Direttivo.

Per l'organizzazione e il funzionamento delle Delegazioni istituite si applicano le norme statutarie che regolano la Società Scientifica.

Il Delegato Regionale dura in carica un triennio, presta l'attività gratuitamente, è rieleggibile e, in ogni caso, decade assieme al Comitato Direttivo che gli ha conferito delega.

La Delegazione è composta dai Soci Ordinari residenti o operanti nella aree cui essi fanno capo.

Non sono ammesse appartenenza a più di una Delegazione.

Il Delegato Regionale risponde annualmente agli organi centrali della Società Scientifica sulla correttezza della gestione delle attività e della loro conformità ai

programmi e ai fini della Società Scientifica.

Il Comitato Regionale è formato dal Delegato Regionale e da 2 soci designati dall'Assemblea Regionale.

Non possono essere designati componenti del Comitato Regionale coloro che hanno subito una sentenza di condanna passata in giudicato in relazione all'attività della Società Scientifica.

Il Comitato Regionale è convocato almeno ogni 6 mesi.

L'Assemblea Regionale è convocata dal Delegato Regionale, in forma Ordinaria almeno una volta l'anno, mentre in forma Straordinaria può anche essere convocata su richiesta di almeno la metà iscritti della Regione interessata aventi diritto al voto.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata tramite convocazione scritta o per fax o per e-mail con un preavviso di almeno otto giorni con la comunicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci ordinari e in seconda convocazione la presenza di un numero di soci o di loro delegati pari a un decimo degli iscritti. Non sono ammesse deleghe.

Nell'Assemblea Ordinaria vengono presentati i programmi delle iniziative che si intendono programmare per l'anno successivo e il loro impegno economico e le modalità di copertura finanziaria, se ne verifica la compatibilità con i principi statutari e ne viene steso un Verbale da trasmettere al Comitato Direttivo per l'approvazione.

Le decisioni, ove necessarie, vengono assunte tramite voto palese a maggioranza semplice. Il Comitato Direttivo può dichiarare decaduto un Delegato Regionale, motivandone la decisione e sostituendolo ove necessario.

ARTICOLO 12

Patrocinio

La SITE concede il proprio Patrocinio a congressi, convegni, corsi o eventi di significativo valore scientifico, didattico e formativo, che abbiano la finalità di promuovere l'aggiornamento scientifico dei Soci e dei Cultori della materia e l'educazione sanitaria continua.

Il Patrocinio della SITE può essere concesso a congressi, convegni, corsi o eventi, nazionali, macroregionali, interregionali o regionali, che presentino requisiti di particolare rilevanza e qualità, valutati sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) tematiche di rilevante interesse scientifico;
- b) contenuti di significativo valore formativo ed educativo;
- c) provata competenza, esperienza e autorevolezza degli organizzatori e dei relatori partecipanti all'evento.

Il Patrocinio della SITE può essere concesso ad eventi organizzati da enti pubblici o associazioni di malati per iniziative non scientifiche quando di elevato e riconosciuto valore socio-sanitario.

La SITE si riserva la discrezionalità nella concessione del patrocinio.

ARTICOLO 13

Scioglimento ed estinzione

La Società Scientifica può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei soci, convocata e costituita a norma dell'articolo 6.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società Scientifica:

- a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del medesimo;



b) delibera sulla devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14

Avanzi di gestione

Alla Società Scientifica è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società Scientifica stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento abbiano finalità analoghe o connesse a quelle della Società Scientifica.

La Società Scientifica ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Articolo 15


Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di Legge in materia di associazioni private non riconosciute e non aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali né fini di lucro o speculativi.

F.to:

Gianluca Forni


Stefano Scaldasferri, Notaio



Copia conforme all'originale, munita delle firme prescritte dalla legge, su sette fogli per gli usi consentiti.
Roma, due novembre duemiladiciassette.



A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features the coat of arms of the Italian Republic and the text "REPUBBLICA ITALIANA" and "MINISTERO DI GIUSTIZIA".



A circular official seal, partially obscured by a handwritten signature, is located in the bottom left corner. The seal contains the text "REPUBBLICA ITALIANA" and "MINISTERO DI GIUSTIZIA".

con finalità
di all'articolo
estinazione
li o avanzi di
rante la vita
buzione non
zioni che per
quelle della
stione per la
onnesse
no le norme
zioni private
iali né fini di